

Comune di CASTEL GUELFO DI BOLOGNA

Provincia di BOLOGNA

**REGOLAMENTO COMUNALE PER IL RILASCIO DELLE
AUTORIZZAZIONI PER PARTICOLARI ATTIVITA'
RUMOROSE A CARATTERE TEMPORANEO DI CUI
ALL'ART. 11, COMMA 1 DELLA L.R. 9/5/2001 N.15 IN
APPLICAZIONE DELLA DELIBERAZIONE DELLA
GIUNTA REGIONALE N.45 DEL 21/1/2002**

Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale N. 64 del 29/09/2006

Indice

Titolo I **- Disposizioni generali -**

ART.1 CAMPO DI APPLICAZIONE
ART.2 DEFINIZIONI

Titolo II **- Norme Tecniche -**

Capo 1 Cantieri edili, stradali e assimilabili

ART.3 IMPIANTI ED ATTREZZATURE
ART.4 ORARI
ART.5 LIMITI MASSIMI
ART.6 EMERGENZE

Capo 2 Manifestazioni di pubblico spettacolo

ART.7 ATTIVITA' RUMOROSE A CARATTERE TEMPORANEO
ART.8 LIMITI MASSIMI
ART.9 PARTICOLARI MANIFESTAZIONI A CARATTERE COLLETTIVO

Capo 3 Attività agricole

ART.10 ATTIVITA' AGRICOLE A CARATTERE TEMPORANEO O
STAGIONALE

Titolo III **- Modalità per il rilascio delle autorizzazioni -**

ART.11 PROCEDURE PER SVOLGIMENTO ATTIVITA' DI CANTIERE
ART.12 PROCEDURE PER L'EFFETTUAZIONE DI MANIFESTAZIONI DI
PUBBLICO SPETTACOLO

Titolo IV **- Particolari sorgenti sonore -**

ART.13 NORME COMPORTAMENTALI

Titolo V **- Disposizioni comuni -**

ART.14 MISURAZIONI E CONTROLLI
ART.15 SANZIONI
ART.16 ENTRATA IN VIGORE

Allegati

- ALLEGATO 1 Tabella 1
- ALLEGATO 2 Tabella 2
- ALLEGATO 3 Tabella 3
- ALLEGATO 4 Tabella 4

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 CAMPO DI APPLICAZIONE

Il presente regolamento disciplina le competenze comunali in materia di inquinamento acustico, ai sensi dell'art.6 comma 1 della Legge 447/1995, relativamente alle attività temporanee, alle manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico ed agli spettacoli a carattere temporaneo o mobile, qualora comportino l'impiego di sorgenti sonore o effettuino operazioni rumorose, sulla base degli indirizzi contenuti nella Deliberazione della Giunta Regionale n.45 del 21/1/2002 "Criteri per il rilascio delle autorizzazioni per particolari attività ai sensi dell'art.11 comma 1 della L.R. 9 Maggio 2001 n.15 recante disposizioni in materia di inquinamento acustico".

Vengono escluse dal presente provvedimento le fonti di rumore arrecanti disturbo alle occupazioni ed al riposo delle persone quali schiamazzi e strepiti di animali cui provvede il 1° comma dell'art.659 del Codice Penale.

ART. 2 DEFINIZIONI

Si definisce attività temporanea qualsiasi attività che si esaurisca in un arco di tempo limitato e/o si svolge in modo non permanente nello stesso sito.

Sono soggette alla presente disciplina le seguenti attività:

- i cantieri edili, stradali e assimilabili;
- le manifestazioni a carattere temporaneo quali concerti, spettacoli, feste popolari, sagre, le manifestazioni sindacali di partito, di beneficenza, le celebrazioni, i luna park, le manifestazioni sportive, con l'impiego di sorgenti sonore, amplificate o non, purché si esauriscano in un arco di tempo limitato e/o si svolgano in modo non permanente nello stesso sito;
- le attività agricole a carattere temporaneo e stagionale svolte con macchinari mobili;
- particolari sorgenti sonore quali macchine da giardino, altoparlanti, cannoncini antistorno, cannoni ad onde d'urto per la difesa antigrandine.

Sono altresì soggette alla presente disciplina le attività rumorose a carattere temporaneo svolte in locali aperti al pubblico ed esercitate a supporto dell'attività principale.

TITOLO II

NORME TECNICHE

CAPO 1: CANTIERI EDILI, STRADALI E ASSIMILABILI

ART. 3 IMPIANTI ED ATTREZZATURE

In caso di attivazione di cantieri edili, stradali ed assimilabili, le macchine e gli impianti in uso dovranno operare in conformità alle direttive CE in materia di emissione acustica ambientale delle macchine e attrezzature destinate a funzionare all'aperto, così come recepite dalla legislazione italiana. All'interno degli stessi cantieri dovranno comunque essere utilizzati tutti gli accorgimenti tecnici e gestionali al fine di minimizzare l'impatto acustico verso l'esterno. In attesa delle norme specifiche di cui all'art.3, comma 1 lett. g) della Legge 447/1995, gli avvisatori acustici potranno essere utilizzati solo se non sostituibili con altri di tipo luminoso e nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di sicurezza e salute sul luogo di lavoro.

ART. 4 ORARI

L'attività dei cantieri deve essere svolta di norma nei giorni feriali nel rispetto della fascia oraria dalle ore 7.00 alle ore 20.00.

L'esecuzione di lavorazioni disturbanti (ad es. escavazioni, demolizioni ecc..) e l'impiego di macchinari rumorosi (ad es. martelli demolitori, betoniere, flessibili, seghe circolari, gru, ecc..) devono essere svolti nel rispetto delle seguenti fasce orarie:

- da ottobre ad aprile dalle ore 8.00 alle ore 12.00 e dalle ore 14.00 alle ore 18.00;
- da maggio a settembre dalle ore 8.00 alle ore 12.00 e dalle ore 15.00 alle ore 19.00.

ART. 5 LIMITI MASSIMI

Durante gli orari in cui è consentito l'utilizzo di macchinari rumorosi non dovrà mai essere superato il valore limite di LAeq = 70 dB (A) con tempo di misura TM \geq a 10 minuti rilevato in facciata ad edifici con ambienti abitativi.

Ai cantieri per opere di ristrutturazione e manutenzione straordinaria di fabbricati si applica il limite di LAeq = 65 dB (A) con tempo di misura TM \geq a 10 minuti misurato nell'ambiente disturbato a finestre chiuse se ubicato nel medesimo fabbricato.

Al fine di contemperare le esigenze del cantiere con i quotidiani usi degli ambienti confinanti occorre che:

- il cantiere si doti di tutti gli accorgimenti utili al contenimento delle emissioni sonore, sia con l'impiego delle più idonee attrezzature operanti in conformità con la direttiva CE in materia di emissione acustica ambientale, che tramite idonea organizzazione dell'attività;
- venga data preventiva informazione alle persone potenzialmente disturbate dalla rumorosità del cantiere su tempi e modi di esercizio, su data di inizio e fine dei lavori.

Non si applica il limite di immissione differenziale e le penalizzazioni previste dalla normativa tecnica per le componenti impulsive tonali e/o a bassa frequenza.

ART. 6 EMERGENZE

Ai cantieri edili e stradali per il ripristino urgente dell'erogazione dei servizi di pubblica utilità (linee telefoniche ed elettriche, condotte fognarie, acqua, gas, ecc.) ovvero in situazione di pericolo per l'incolumità della popolazione è concessa deroga agli orari ed agli adempimenti amministrativi previsti nel presente regolamento.

CAPO 2: MANIFESTAZIONI DI PUBBLICO SPETTACOLO

ART. 7 ATTIVITA' RUMOROSE A CARATTERE TEMPORANEO

Sono da considerarsi attività rumorose a carattere temporaneo le manifestazioni di pubblico spettacolo indicate all'art.2, 2° comma del presente regolamento, rientranti nei limiti delle allegate tabelle 1 e 2, allorché esse non superino complessivamente le (90) novanta giornate nell'arco di un anno effettivo con decorrenza dalla prima richiesta.

Le attività rumorose a carattere temporaneo di cui all'art.2, comma 3°, rientranti nei limiti di cui alla tabella 4 allegata al presente regolamento, svolte in locali aperti al pubblico ed esercitate a supporto dell'attività principale, sono autorizzate in deroga con procedura semplificata qualora si svolgano per un numero di giornate non superiori a 20 (venti) nell'arco di 365 (trecentosessantacinque) giorni ed il numero degli intrattenimenti effettuati non sia superiore a 2 nello stesso mese, oltre la serata del 31 dicembre, salvo nei mesi di giugno, luglio, agosto e settembre durante i quali è permesso superare il limite di 2, mantenendo l'obbligo che la somma degli eventi nel suddetto periodo non superi il numero di 8. L'effettuazione di tali attività rumorose sono inoltre soggette ai seguenti vincoli:

- manifestazione effettuate all'interno dei locali di esercizio dell'attività principale: vincoli di cui alla allegata Tabella 4;
- manifestazioni effettuate all'esterno dei locali di esercizio dell'attività principale: vincoli di cui alla allegata tabella 2, punto 5.

Resta inteso che l'effettuazione delle manifestazioni di cui al comma precedente, sono subordinate al rispetto, oltre alle condizioni indicate nel presente Regolamento, di tutte le vigenti disposizioni previste dalle specifiche normative di settore, con particolare riferimento al "Regolamento comunale per l'esercizio delle attività di somministrazione di alimenti e bevande".

Le attività temporanee di cui al precedente comma 2° si intendono autorizzate a seguito di presentazione di apposita comunicazione, contenente le sotto elencate autodichiarazioni, da inoltrare, almeno 10 (dieci) giorni prima dell'inizio, presso lo Sportello Unico per le Attività Produttive:

- tipologia e sede dell'attività principale a supporto della quale si intende svolgere l'attività rumorosa a carattere temporaneo;
- indicazione e descrizione del tipo di intrattenimenti che verranno effettuati;
- elenco delle principali attrezzature per la produzione, amplificazione e diffusione sonora che verranno utilizzati;
- periodo ed orari di svolgimento dei trattenimenti;

- nominativo, indirizzo e recapito della persona informata sull'attività delle manifestazioni;
- dichiarazione di rispetto nello svolgimento della attività/manifestazione dei limiti indicati nella Tabella 4 allegata al presente regolamento, per le attività svolte all'interno dei locali, e nella Tabella 2 punto 5 allegata al presente regolamento, per le attività svolte all'esterno dei locali di esercizio dell'attività principale.

Nel caso in cui si intendano svolgere più di 20 (venti) manifestazione/attività di cui al 2° comma del presente articolo nell'arco di 365 (trecentosessantacinque) giorni, i trattenimenti non potranno essere autorizzati in deroga, ma dovranno essere effettuati interventi tecnico gestionali finalizzati a garantire il rispetto dei valori limite di immissione in assoluto e differenziale previsti dal D.P.C.M. 14.11.1997 e, pertanto, tali manifestazioni/attività non potranno essere autorizzate ai sensi del presente Regolamento.

ART. 8 LIMITI MASSIMI

Le attività definite al precedente articolo devono rispettare i limiti orari, di durata degli eventi e del numero di giornate massime previste indicate nelle tabelle 1, 2,3 e 4 allegate al presente Regolamento. L'indicazione della durata massima degli eventi deve anche tener conto delle prove tecniche degli impianti audio.

Al di fuori degli orari indicati devono comunque essere rispettati i limiti di cui al D.P.C.M. 14/11/1997.

Lo svolgimento di manifestazioni temporanee a carattere rumoroso è consentito oltre che nel rispetto dei limiti di immissione e degli orari stabiliti nelle tabelle allegate al presente regolamento, anche del limite di esposizione per il pubblico. In tutte le manifestazioni ai fini della tutela della salute degli utenti, dovrà essere rispettato il limite di 108 dB(A) L_{asmax} da misurarsi in prossimità della posizione più rumorosa occupabile dal pubblico.

ART. 9 PARTICOLARI MANIFESTAZIONI A CARATTERE COLLETTIVO

Qualora nell'ambito del territorio comunale o di zone dello stesso siano previste, per limitati periodi di tempo, manifestazioni a carattere collettivo, con possibilità di effettuazione di attività rumorose, che prevedano il coinvolgimento spontaneo della cittadinanza e dell'utenza, nonché di particolari gruppi, enti, organizzazioni o associazioni in genere nella realizzazione delle stesse (quali ad esempio: "arte di strada", "notte bianca", ecc.), nell'ambito delle quali, stante la particolare natura delle iniziative, non risulta possibile l'individuazione di prescrizioni tecniche e opere di bonifica acustica preventive per limitare la rumorosità, l'Amministrazione Comunale, con apposito provvedimento, può consentire l'effettuazione in deroga ai limiti di rumorosità, dettando disposizioni e prescrizioni atte a contenere il più possibile il disturbo alla popolazione.

CAPO 3: ATTIVITA' AGRICOLE

ART. 10 ATTIVITA' AGRICOLE A CARATTERE TEMPORANEO E STAGIONALE

Le attività agricole a carattere temporaneo e stagionale, ai sensi del comma 3, art.11 della L.R. n.15 del 9/5/2001, non necessitano di un provvedimento espresso di autorizzazione e per tali attività non è prevista nemmeno la comunicazione delle date di svolgimento qualora siano compresenti i requisiti della temporaneità, della stagionalità e dell'impiego di macchinari mobili.

Per gli esercizi a supporto delle attività principali (esempio: irrigazione) sia a carattere temporaneo che stagionale, relativamente agli impianti ad attrezzature fissa, trovano applicazione le disposizioni di cui all'art.2 – comma 3 - fermo restando l'obbligo comunque di assumere ogni utile iniziativa per minimizzare il disturbo a tutela dei ritmi biologici.

TITOLO III MODALITA' PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI

ART. 11 PROCEDURE PER SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA' DI CANTIERE

Lo svolgimento delle attività di cantiere, nel rispetto dei limiti di orari e di rumore previsti negli articoli precedenti, si intende autorizzata a seguito di presentazione di apposita comunicazione contenente le autodichiarazioni relative al rispetto dei limiti suddetti, da inoltrare almeno 20 (venti) giorni prima dell'inizio dell'attività allo Sportello Unico per le Attività Produttive.

In alternativa all'autonoma procedura di cui al comma precedente le dichiarazioni relative al rispetto dei limiti di cui al Capo 1 del Titolo II del presente regolamento, potranno essere trasmesse contestualmente alla presentazione di DIA o di richiesta di Permesso di Costruire di cui alla L.R. n. 31/2002.

Le dichiarazioni di cui ai commi precedenti devono essere sottoscritte, ai sensi del D.P.R. n. 445/5000, dal titolare/legale rappresentante della ditta esecutrice dei lavori che dovrà inoltre comunicare il nominativo, i dati anagrafici, la residenza ed il recapito telefonico di persona referente in merito a tale aspetto dell'attività di cantiere.

Qualora i lavori vengano eseguiti "in economia" le dichiarazioni di cui al comma precedente dovranno essere rese dal/dai soggetti proprietari dell'immobile di riferimento.

Se entro il termine di cui al comma precedente non sono richieste integrazioni o è espresso motivato diniego l'attività può iniziare.

Le attività di cantiere che per motivi eccezionali contingenti e documentabili non siano in condizione di garantire il rispetto dei limiti di rumore previsti agli articoli precedenti, possono

essere autorizzate in deroga. In questo caso va presentata domanda di autorizzazione allo Sportello Unico per le Attività Produttive corredata dalla seguente documentazione tecnica redatta da un tecnico competente in acustica ambientale (come previsto dalla Deliberazione della Giunta Regionale n. 673 del 14/04/2004):

1. Elaborati grafici contenenti:

- A. Planimetria catastale/PRG (in scala 1:1000) nella quale siano evidenziati:
- l'area di cantiere;
 - le aree circostanti, edificate e non per un intorno significativo, nel quale sia anche evidenziata l'eventuale presenza di infrastrutture quali strade, parcheggi, ferrovie, aeroporti, ecc.;
 - la destinazione d'uso degli edifici contermini;
- B. Stralcio o riferimento della zonizzazione acustica, definitiva o provvisoria, relativa alla zona di intervento ed alle zone limitrofe potenzialmente interessate dalle emissioni sonore del cantiere;
- C. Planimetria in scala massimo 1:2000 dell'area di cantiere con individuazione grafica di tutte le sorgenti di rumore significative, nonché le aree esterne.

2. Relazione tecnica illustrativa contenente:

- Dettagliata descrizione delle lavorazioni eseguite all'interno del cantiere, nonché dei macchinari utilizzati e loro individuazione sulla planimetria del cantiere stesso, tempi di utilizzo delle principali sorgenti, livelli di potenza sonora e di pressione sonora a distanza nota, eventuale presenza di componenti tonali, a bassa frequenza o impulsive. Se presenti dovranno essere descritti dimensioni e natura di ostacoli sui percorsi di propagazione del rumore verso i ricettori.
- Valutazione all'interno dell'attività del cantiere, del periodo (giorni, orari, lavorazioni e macchinari) in cui è prevista la massima immissione di rumore, con indicazione dei livelli di pressione sonora previsti in facciata ai più vicini ricettori.
- Indicazione degli ambienti abitativi (ricettori), degli spazi utilizzati da persone o comunità presumibilmente più esposti al rumore proveniente dall'attività di cantiere (tenendo conto della classificazione acustica, della distanza, della direzionalità e dell'altezza delle sorgenti sonore, della propagazione del rumore, dell'altezza delle finestre degli edifici esposti, ecc....);
- Indicazione dei livelli di rumore esistenti prima dell'attivazione dell'attività, con esecuzione dei rilievi fonometrici (specificando i parametri di misura quali posizione, periodo, durata, ecc...) eventualmente integrati con valori ricavati da modelli di simulazione;
- Indicazione dei livelli di rumore dopo l'attivazione delle nuove sorgenti (presunti); i parametri di calcolo o di misura dovranno essere omogenei a quelli del punto precedente per permettere un corretto confronto;
- Valutazione del contributo complessivo all'inquinamento acustico derivante dall'attività di cantiere;

- Descrizione degli interventi di bonifica acustica eventualmente previsti per minimizzare il disturbo prodotto dalle sorgenti rumorose oggetto di deroga, supportata da ogni informazione utile a specificarne le caratteristiche e individuarne le proprietà per la riduzione dei livelli sonori, nonché l'entità prevedibile delle riduzioni stesse;
- Indicazione delle giornate e degli orari per i quali si richiede la deroga;
- Recapito di persona informata sull'attività del cantiere.

L'autorizzazione in deroga può essere rilasciata previa acquisizione del parere Arpa entro 30 giorni dalla richiesta.

Per la realizzazione di grandi infrastrutture, qualora non già depositata agli atti, viene richiesta la presentazione di una valutazione di impatto acustico redatta da un tecnico competente in acustica ambientale, ovvero un piano di monitoraggio acustico dell'attività di cantiere.

Ai cantieri posti in aree particolarmente protette di cui al DPCM 14/11/1997 e specificatamente nelle aree destinate ad attività sanitaria di ricovero e cura, possono essere prescritte maggiori restrizioni sia rispetto ai livelli dei rumori emessi sia agli orari da osservare per il funzionamento dei medesimi. Per tali ipotesi comunque è sempre richiesto il preventivo ottenimento dell'autorizzazione in deroga.

Il Responsabile del Procedimento, nei termini indicati nei commi precedenti, ha facoltà di richiedere eventuale ulteriore documentazione integrativa o di giudizio necessaria alla completezza istruttoria del procedimento stesso. In tale ipotesi i termini per la conclusione del procedimento vengono sospesi ed inizieranno a decorrere dal ricevimento della documentazione richiesta.

ART. 12 PROCEDURE PER L'EFFETTUAZIONE DI MANIFESTAZIONI DI PUBBLICO SPETTACOLO

Lo svolgimento delle manifestazioni che rispettino i limiti indicati nella allegata Tabella 3, si intende autorizzato con procedura semplificata a seguito di presentazione di apposita comunicazione da inoltrare, almeno 10 (dieci) giorni prima dell'inizio della manifestazione stessa, allo Sportello Unico per le Attività produttive con allegata la seguente documentazione per le manifestazioni di durata superiore a 1 (uno) giorno:

- planimetria della zona in scala massimo 1:2000;
- descrizione della tipologia degli insediamenti prossimi all'area in cui si svolgeranno gli spettacoli e la loro distanza.

Nel caso in cui in tale periodo non vengano richieste integrazioni o non sia espresso motivato diniego l'attività può iniziare.

L'esercizio di attività rumorosa a carattere temporaneo sul territorio comunale relativa a manifestazioni che superano i limiti di cui alla Tabella 3 e che rispettano i limiti indicati nelle Tabelle allegate 1 e 2, necessita di specifica autorizzazione da richiedere allo Sportello Unico per le Attività Produttive almeno 45 (quarantacinque) giorni prima dell'inizio, corredata della seguente documentazione:

1. Elaborati grafici contenenti:

- A. Planimetria catastale/PRG (in scala 1:1000) nella quale siano evidenziati:
- la manifestazione e i confini di proprietà ;
 - le aree circostanti edificate e non per un intorno significativo, nel quale sia anche evidenziata l'eventuale presenza di infrastrutture quali strade, parcheggi, ferrovie, aeroporti, ecc.;
 - la destinazione d'uso degli edifici contermini;
- B. Stralcio della zonizzazione acustica, definitiva o provvisoria, relativa alla zona d'intervento e alle zone limitrofe potenzialmente interessate dalle immissioni sonore della manifestazione.
- C. Planimetria in scala adeguata (massimo 1:2000) della manifestazione con individuazione grafica di tutte le sorgenti di rumore significative, nonché le aree esterne di pertinenza.

2. Relazione tecnica illustrativa contenente:

- Dettagliata descrizione delle sorgenti di rumore, interne ed esterne, loro individuazione sulla planimetria dell'attività, tempi di utilizzo nel periodo diurno e/o notturno, livelli di potenza sonora o di pressione sonora a distanza nota, eventuale presenza di componenti tonali, a bassa frequenza o impulsive. Se presenti dovranno essere descritti dimensioni e natura di ostacoli sui percorsi di propagazione del rumore verso i ricettori. Dovrà essere indicata la fase di esercizio causa del massimo livello di rumore e/o disturbo.
- Indicazione degli ambienti abitativi (ricettori), degli spazi utilizzati da persone o comunità presumibilmente più esposti al rumore proveniente dall'attività (tenendo conto della classificazione acustica, della distanza, della direzionalità e dell'altezza delle sorgenti sonore, della propagazione del rumore, dell'altezza delle finestre degli edifici esposti, ecc.).
- Indicazione dei livelli di rumore esistenti prima dell'attivazione dell'attività, con esecuzione dei rilievi fonometrici (specificando i parametri di misura quali posizione, periodo, durata, ecc.) eventualmente integrati con valori ricavati da modelli di simulazione.
- Indicazione dei livelli di rumore dopo l'attivazione delle nuove sorgenti (presunti); i parametri di calcolo o di misura omogenei a quelli del punto precedente per permettere un corretto confronto.
- Valutazione del contributo complessivo all'inquinamento acustico derivante dall'attività e verifica del rispetto dei limiti di zona e del criterio differenziale di cui all'art.4 del DPCM 14.11.1997.
- Descrizione degli interventi di bonifica eventualmente previsti per l'adeguamento ai limiti stabiliti dalla normativa, supportata da ogni informazione utile a specificarne le caratteristiche ed individuarne le proprietà per la riduzione dei livelli sonori, nonché l'entità prevedibile delle riduzioni stesse.

3. Elenco della strumentazione utilizzata per lo svolgimento dell'attività di cui si richiede l'autorizzazione (se disponibile).

Se entro 30 giorni dalla presentazione della domanda di autorizzazione non sono richieste integrazioni o non è espresso motivato diniego l'attività può iniziare.

Fermo restando il rispetto del termine di cui sopra, il Comune si riserva la facoltà di richiedere parere preventivo all'ARPA.

Per le manifestazioni che per motivi eccezionali contingenti e documentabili non siano in grado di rispettare le prescrizioni di cui alle allegate tabelle 1, 2 e 3 deve essere richiesta specifica deroga. In questo caso deve essere presentata domanda di autorizzazione allo sportello unico per le attività produttive almeno 60 (sessanta) giorni prima dell'inizio della manifestazione allegando la seguente documentazione:

1. Elaborati grafici contenenti:

- A. Planimetria catastale/PRG (in scala 1:1000) nella quale siano evidenziati:
 - la manifestazione e i confini di proprietà ;
 - le aree circostanti edificate e non per un intorno significativo, nel quale sia anche evidenziata l'eventuale presenza di infrastrutture quali strade, parcheggi, ferrovie, aeroporti, ecc.;
 - la destinazione d'uso degli edifici contermini;
- B. 2)Stralcio della zonizzazione acustica, definitiva o provvisoria, relativa alla zona d'intervento e alle zone limitrofe potenzialmente interessate dalle immissioni sonore della manifestazione.
- C. 3)Planimetria in scala adeguata (massimo 1:2000) della manifestazione con individuazione grafica di tutte le sorgenti di rumore significative, nonché le aree esterne di pertinenza.

2. Relazione tecnica illustrativa contenente:

- Dettagliata descrizione delle sorgenti di rumore, interne ed esterne, loro individuazione sulla planimetria dell'attività, tempi di utilizzo nel periodo diurno e/o notturno, livelli di potenza sonora o di pressione sonora a distanza nota, eventuale presenza di componenti tonali, a bassa frequenza o impulsive. Se presenti dovranno essere descritti dimensioni e natura di ostacoli sui percorsi di propagazione del rumore verso i ricettori. Dovrà essere indicata la fase di esercizio causa del massimo livello di rumore e/o disturbo.
- Indicazione degli ambienti abitativi (ricettori), degli spazi utilizzati da persone o comunità presumibilmente più esposti al rumore proveniente dall'attività (tenendo conto della classificazione acustica, della distanza, della direzionalità e dell'altezza delle sorgenti sonore, della propagazione del rumore, dell'altezza delle finestre degli edifici esposti, ecc.).
- Indicazione dei livelli di rumore esistenti prima dell'attivazione dell'attività, con esecuzione dei rilievi fonometrici (specificando i parametri di misura quali posizione, periodo, durata, ecc.) eventualmente integrati con valori ricavati da modelli di simulazione.

- Indicazione dei livelli di rumore dopo l'attivazione delle nuove sorgenti (presunti); i parametri di calcolo o di misura omogenei a quelli del punto precedente per permettere un corretto confronto.
- Valutazione del contributo complessivo all'inquinamento acustico derivante dall'attività e verifica del rispetto dei limiti di zona e del criterio differenziale di cui all'art.4 del DPCM 14.11.1997.
- Descrizione degli interventi di bonifica eventualmente previsti per l'adeguamento ai limiti stabiliti dalla normativa, supportata da ogni informazione utile a specificarne le caratteristiche ed individuarne le proprietà per la riduzione dei livelli sonori, nonché l'entità prevedibile delle riduzioni stesse.

3. **Elenco della strumentazione utilizzata per lo svolgimento dell'attività di cui si richiede l'autorizzazione (se disponibile).**

L'autorizzazione in deroga può essere rilasciata previa acquisizione del parere Arpa .

Le manifestazioni previste in aree particolarmente protette di cui al DPCM 14/11/1997 e specificatamente nelle aree destinate ad attività sanitaria di ricovero e cura devono essere autorizzate in maniera espressa.

Il responsabile del procedimento, nei termini indicati nei commi precedenti, ha facoltà di richiedere eventuale ulteriore documentazione integrativa o di giudizio necessaria alla completezza istruttoria del procedimento stesso. In tale ipotesi i termini per la conclusione del procedimento vengono sospesi ed inizieranno a decorrere dal ricevimento della documentazione richiesta.

<i>TITOLO IV</i>

<i>PARTICOLARI SORGENTI SONORE</i>

ART. 13 NORME COMPORTAMENTALI

Il presente articolo disciplina l'impiego di particolari sorgenti sonore quali:

- ***MACCHINE DA GIARDINO***

L'uso di macchine e impianti rumorosi per l'esecuzione di lavori di giardinaggio è consentito nei giorni feriali, escluso il sabato, dalle ore 8.00 alle ore 13.00 e dalle ore 15.00 alle ore 19.00.

Nei giorni festivi ed al Sabato l'uso delle macchine di cui al comma precedente è consentito dalle ore 9.00 alle ore 12 .00 e dalle ore 16.00 alle ore 19.00.

L'impiego di macchine e di impianti per lavori di giardinaggio deve avvenire in modo tale da limitare l'inquinamento acustico anche con l'utilizzo di macchine conformi alle direttive CE in materia di emissione acustica ambientale delle macchine ed attrezzature.

- ***ALTOPARLANTI***

L'uso di altoparlanti su veicoli ai sensi dell'art.59 del Regolamento del Codice della Strada è consentito nei giorni feriali dalle ore 8.00 alle ore 13.00 e dalle ore 15.00 alle ore 19.00.

- ***CANNONCINI ANTISTORNO***

L'uso di dissuasori sonori è consentito nel rispetto dei criteri sotto indicati:

- fascia oraria: dall'alba al tramonto con cadenza di sparo 3 min.;
- ubicazione del dispositivo: il più possibile lontano da abitazioni e con la bocca di sparo non orientata verso residenze e comunque mai ad una distanza inferiore a 100 m.

- ***CANNONI AD ONDE D'URTO PER LA DIFESA ANTIGRANDINE***

L'uso di cannoni ad onde d'urto per la difesa attiva antigrandine è consentito nel rispetto dei criteri sotto indicati:

- fascia oraria: divieto di impiego dei cannoni dalle ore 23.00 alle 6.00 salvo eccezionali circostanze meteorologiche che rendano altamente probabile ed incombente il rischio di caduta grandine;
- ubicazione del dispositivo il più possibile lontano da abitazioni e comunque mai a distanza inferiore a 200 m. dai fabbricati di abitazione, esclusi quelli di proprietà dei fruitori del servizio per la difesa antigrandine aderenti ai consorzi;
- periodo di utilizzo dei dispositivi: dal 1° Aprile al 30 Ottobre o comunque per un periodo non superiore a sette mesi all'anno.

- ***VENTOLE ANTIGELO***

Le eccezionalità meteo-climatiche possono giustificare l'utilizzo di tali particolari macchinari finalizzati alla protezione delle colture anche nell'orario 23,00 – 6,00.

TITOLO V DISPOSIZIONI COMUNI

ART. 14 MISURAZIONI E CONTROLLI

I parametri di misura riportati nelle tabelle allegate 1, 2 e 3 sono rilevati in facciata agli edifici maggiormente esposti all'inquinamento acustico con le seguenti modalità:

- a. LAeq, come definito dal DPCM 16/3/1998, TM (tempo di misura) $\geq 10'$.

Tale parametro determina la compatibilità del sito con le caratteristiche e la tipologia della manifestazione autorizzata.

- b. LA_{slow}, definito come livello di pressione sonora ponderato A e dinamica slow, attribuibile agli impianti elettroacustici di diffusione sonora e ad ogni altra sorgente rumorosa a servizio della manifestazione. Per la verifica di tale parametro occorre accertare che il superamento del limite si sia verificato almeno tre volte nel corso della misura, che pertanto dovrà essere eseguita con l'utilizzo della time-history o della registrazione grafica, con acquisizione di Short-Leq pari a 1 secondo. Non si applica il limite di immissione differenziale né altre penalizzazioni (componenti tonali o impulsive).

L'attività di controllo è demandata all' Arpa e al Servizio di Polizia Municipale nell'ambito delle rispettive competenze.

ART. 15 SANZIONI

Le violazioni al presente provvedimento sono punite, ai sensi del comma 3, dell'art.10 della Legge 447/95, con la sanzione amministrativa da € 258,00 a € 10.329,00 con le procedure di cui alla Legge 689/1991.

ART. 16 ENTRATA IN VIGORE

Il presente regolamento entra in vigore dal primo giorno del mese successivo a quello di esecutività della delibera di adozione.

**TABELLA 1 (DELIBERAZIONI del C.C. N. / e della G.R. N.45/2002):
aree di cui all'art. 4 co. 1, lett.a) della L. 447/95.**

Aree destinate a manifestazioni con grande affluenza di pubblico e/o di lunga durata (feste popolari, circhi, luna park e spettacoli viaggianti, ecc..) e che possono presentare anche diversi punti di emissione le cui localizzazioni, sia in relazione all'ampiezza che alla distanza dai potenziali ricettori, siano tali da contenere i fenomeni di inquinamento acustico nei limiti sottoindicati .

I valori di cui alla presente tabella non sono applicabili all'intera durata delle manifestazioni, ma solamente ai singoli eventi svolti all'interno delle stesse, che per loro natura non possono rispettare i limiti di immissione e pertanto fruiscono del regime di deroga.

SITO	Affluenza	N. Max di gg	Durata	Limite in facciata LAeq	Limite in facciata LASlow	Limite LASmax per il pubblico	Limite Orario
Individuazione Cartografica	afflusso atteso > 5000 persone	5	//	70	75	108	00.30
“	afflusso atteso > 300 persone	//	4h	65	70	108	24.00 (1) 00.30 (2)

NOTE:

(1) feriali e festivi

(2) venerdì e prefestivi

TABELLA 2 (DELIBERAZIONI DEL C.C. N. / E DELLA G.R. N.45/2002)

Cat.	Tipologia di Manifestazione	Afflusso atteso	Durata	N. Max di gg/anno per sito	Limite in facciata Laeq	Limite LASlow in facciata	Limite orario	Limite LASmax per il pubblico
1	Concerti e manifestazioni all'aperto	> 1000	4h	3 (non consecutivi)	95	100	00,30	108
2	Concerti e manifestazioni al chiuso (nelle strutture non dedicate agli spettacoli, ad es. palazzetto dello sport)	> 1000	4h	10	70	75	00,30	108
3	Concerti e manifestazioni all'aperto	> 200	4h	6	85	90	00,30	108
4	Discoteche e manifestazioni similari all'aperto	> 200	4h	16 (non consecutivi)	70	75	00,30	108
5	Manifestazioni e attività musicali all'aperto quali ad es. piano-bar esercitati a supporto di attività principale ad es. bar, gelaterie, ristoranti, ecc.	< 200	4h	20 (come meglio specificati all'art. 7 del Regolamento Comunale)	70	75	00,30	108

TABELLA 3 (DELIBERAZIONE DEL C.C. N. /)

LIMITI FISSATI PER LO SVOLGIMENTO DI MANIFESTAZIONI A CARATTERE TEMPORANEO A VALENZA COMUNALE CARATTERIZZATE DA LIMITATO AFFLUSSO DI PERSONE E CONTENUTI LIVELLI DI EMISSIONE SONORA (ad es. feste di parrocchia, di quartiere, spettacoli bandistici ed in genere nell'ambito di attività svolte dall'associazionismo a carattere sociale senza scopo di lucro, ecc.)

Affluenza	N. Max di gg	Durata	Limite in facciata LAeq	Limite in facciata LASlow	Limite LASmax per il pubblico	Limite orario
Afflusso max 200 persone	5	8h	65 dB(A)	70 dB(A)	108 dB(A)	9-23.30 (1) 9-00.30 (2)

NOTE:

- (1) feriali e festivi
- (2) venerdì e prefestivi

MANIFESTAZIONI CON AFFLUENZA DI PERSONE E LIVELLI DI EMISSIONE SIGNIFICATIVI (ad es. feste di carnevale o eventi specifici rilevanti sotto il profilo sociale, culturale o economico)

Affluenza	N. Max di gg	Durata	Limite in facciata LAeq	Limite in facciata LASlow	Limite LASmax per il pubblico	Limite orario
Afflusso atteso <1000 persone	5 (*)	12h	70 dB(A)	75 dB(A)	108 dB(A)	9-23.30 (1) 9-00.30 (2)

NOTE:

- (1) feriali e festivi
- (2) venerdì e prefestivi
- (*) i 5 giorni possono essere anche non consecutivi.

MANIFESTAZIONI SPORTIVE

Affluenza	N. Max di gg	Durata	Limite in facciata LAeq	Limite in facciata LASlow	Limite LASmax per il pubblico	Limite orario
Afflusso atteso <1000 persone	5 (*)	12 h	70 dB(A)	75 dB(A)	108 dB(A)	Nella fascia 9-23.30

NOTE:

- (*) i 3 giorni possono essere anche non consecutivi.

TABELLA 4 (DELIBERAZIONE DEL C.C. N. /)

LIMITI FISSATI PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' RUMOROSE A CARATTERE TEMPORANEO SVOLTE IN LOCALI APERTI AL PUBBLICO A SUPPORTO DI ATTIVITA' PRINCIPALE (ad es. bar, ristoranti, alberghi, ecc.) (AD ESCLUSIONE DELLE ATTIVITA' REALIZZATE IN AREE ESTERNE A CUI SI APPLICANO I LIMITI DI CUI ALLA TABELLA 2 PUNTO 5)

Affluenza	N. Max di manifestazioni	Durata	Limite in facciata L _{aeq}	Limite all'interno delle abitazioni L _{Aeq}	Limite LAS _{max} per il pubblico	Limite orario
Afflusso atteso =<200 Persone	20 (nei limiti fissati all'art. 7 del Regolamento Comunale)	4h	65 dB(A)	55 dB(A)	108 dB(A)	8,00 – 00,30